

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, SMURAGLIA, BETTONI
BRANDANI, D’ALESSANDRO PRISCO, BRUNO GANERI,
SQUARCIALUPI e DE LUCA Michele**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifica della qualificazione di «sordomuto»
in «sordo o sordo preverbale»

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, chi è affetto da sordità congenita o acquisita in età infantile viene oggi definito nel nostro ordinamento giuridico e quindi anche nel linguaggio comune «sordomuto». Si tratta di una qualificazione impropria sul piano medico-fisiologico, socialmente discriminante per ragioni culturali, e soprattutto ingiusta e lesiva dei diritti soggettivi della personalità nella misura in cui non è rispettosa delle potenzialità raggiungibili tramite l'intervento riabilitativo. Il termine «sordomuto», in effetti, pur denotando una patologia che, come qualsiasi altra patologia, non deve in alcun modo ledere il rispetto e la considerazione personale e sociale di chi è portatore (i portatori stessi che ne hanno con maturità preso coscienza non se ne sentono sminuiti), purtroppo può essere ancora connotativa di pregiudizi nati in fasi storiche nelle quali questa patologia poteva effettivamente determinare l'emarginazione. Ciò che, in sintesi, deve essere chiaro è che il rifiuto del termine «sordomuto» non deriva in alcun modo dalla non accettazione della patologia che esso vuole contraddistinguere, ma semplicemente dalla sua impropria qualificazione clinica e sociale.

Si tratta di una denominazione, pertanto, che, come in ogni altro Paese socialmente evoluto, va modificata e da noi va fatto anche in nome del processo di integrazione europea che non può essere soltanto economico e politico, ma proprio perchè sia tale, nel senso più profondo dei termini, deve essere anche di omogeneizzazione culturale ed etica.

Il presente disegno di legge ripropone il testo di un provvedimento già approvato all'unanimità, in sede deliberante, dalla Commissione lavoro nel corso della XI legislatura (atto Senato n. 748), ripresentato poi nella XII legislatura (atto Senato n. 150)

e per questo se ne auspica ora una rapida approvazione.

La finalità del disegno di legge è di sostituire il termine «sordomuto» con il termine «sordo o sordo preverbale» laddove tale termine deve essere apposto per supportare la denominazione del riconoscimento della invalidità ai fini delle provvidenze previste dalle vigenti leggi. Le ragioni di tale sostituzione sono le seguenti.

Come si è detto in premessa, nel nostro ordinamento giuridico chi è affetto da sordità congenita o infantile viene denominato sordomuto, ancorchè questa qualificazione sia tecnicamente impropria.

Sul piano scientifico, infatti, è ormai universalmente riconosciuto che non esiste alcuna categoria patologica configurabile come «sordomutismo». Questo termine, in effetti, sembrerebbe presupporre una connessione fisico-patologica fra sordità e mutismo, quando invece, come è noto, il mutismo nel sordo, non può, nella normalità dei casi, collegarsi a nessuna alterazione o menomazione organica dell'apparato vocale, nè originaria nè derivata, restando potenzialmente intatte nel bambino anche sordo profondo le potenzialità meramente fisiologiche, così come quelle neurofunzionali, del suo apparato vocale, ancorchè la parola non possa da lui essere acquisita per via normale.

L'incapacità di acquisire il linguaggio per via normale, come è noto, discende semplicemente dall'impossibilità sensoriale di percepire i suoni e quindi di riprodurli. Tanto è vero che con le tecniche specialistiche oggi esistenti anche i sordi profondi, se tempestivamente e correttamente educati tramite una adeguata riabilitazione, possono acquisire il linguaggio verbale.

Tecnicamente parlando dal punto di vista medico-fisiologico chi è affetto da questa invalidità può pertanto essere più propria-

mente qualificato «sordo e/o sordo preverbale».

Il termine «preverbale» meglio di ogni altro rende nella nostra lingua il concetto delle connessioni crono-funzionali intercorrenti fra sordità e linguaggio parlato: l'aggettivo «verbale», infatti, ha la sua radice, come è noto, nel termine latino *verbum*, parola, e il prefisso «pre» specifica in modo inequivocabile che la sordità preesiste alla parola.

La qualificazione di «preverbale» la si preferisce (anche prescindendo da ragioni estetiche) a quella di «prelinguale» da altri proposta. Quest'ultima, richiamandosi al concetto di linguaggio, investe un momento culturale più vasto rispetto a quello della parola, intesa come semplice funzione organica, cioè come modalità «parlata» del linguaggio. In effetti anche chi è affetto da sordità congenita o infantile può arrivare, quanto meno attraverso l'apprendimento della scrittura, a dominare tutte le significanze etnico-culturali di una lingua parlata, ma non potrà mai, per via normale, arrivare alla verbalizzazione di quella lingua. L'elemento discriminante, pertanto, non è tanto quello linguistico quanto quello verbale.

Anche sul piano della tecnica legislativa, la sostituzione in ogni parte del nostro ordinamento del termine «sordomuto» con quello di «sordo o sordo preverbale» non sembra dar luogo ad alcun inconveniente interpretativo, nè sembra incidere sull'euritmia complessiva del sistema giuridico.

Come è noto, le due recenti e fondamentali norme che definiscono questa categoria di *handicap* sono la legge 26 maggio 1970, n. 381, la legge 2 aprile 1968, n. 482, e la legge 21 novembre 1988, n. 508, dove già si prevede il termine di sordo prelinguale.

La legge 26 maggio 1970, n. 381, all'articolo 1, secondo comma, statuisce: «Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato (...)».

La legge 2 aprile 1968, n. 482, recante disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, all'articolo 7, recita testualmente: «Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio».

I requisiti giustamente richiesti da queste norme per qualificare un soggetto «sordomuto», e che pertanto ne giustificano una normativa a difesa, sono:

- a) la sordità;
- b) l'incapacità di apprendere per via normale il linguaggio.

In altri termini, nel nostro ordinamento ciò che qualifica l'*handicap* in considerazione non è la semplice sordità, ma la sordità congiunta al fatto che da questa conseguono difficoltà all'apprendimento del linguaggio. Ciò si desume dal fatto che la sordità sia congenita o acquisita in età evolutiva, perchè solo entro l'età evolutiva si apprende il linguaggio e chi diventasse sordo in età successiva il linguaggio dovrebbe già averlo appreso per via normale.

Le difficoltà sociali che indubbiamente derivano a chi è diventato sordo, magari per cause di guerra e di lavoro, in età successiva a quella dell'apprendimento del linguaggio, trovano considerazione nel quadro più generale delle invalidità civili.

Con ciò resta dimostrato che il termine «sordomuto» non solo è improprio sul piano clinico, ma neppure è essenziale all'interpretazione della norma, e ciò in quanto gli elementi qualificanti le categorie individuate dalla norma (che - come si è detto - non sono la sordità e il mutismo, ma la sordità esistente prima dell'apprendimento della parola) sono più efficacemente rese dall'espressione «sordo preverbale».

La sostituzione terminologica proposta dovrebbe estendersi anche alle norme di procedura civile e penale, in quanto la loro finalità è essenzialmente quella di garantire giusta assistenza e considerazione a chi ha difficoltà di capire e di farsi capire tramite il linguaggio parlato. Queste difficoltà permangono indipendentemente dal fatto che

chi ha queste difficoltà si chiami «sordomuto» o «sordo preverbale», nè la diversa denominazione indebolisce la funzione garantistica delle norme.

Come definizione di sordo preverbale, a tutti gli effetti giuridici, può essere pienamente accolta quella già oggi fornita dall'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, sopra riprodotta.

Non sembra assolutamente necessario inserire nella definizione di sordo preverbale alcun limite quantitativo in *decibel* della sordità.

Questa specificazione quantitativa non è stata ritenuta necessaria dal legislatore del passato, non si vede perchè lo debba essere oggi, stante comunque il fatto che l'elemento connotativo del sordo preverbale è la dif-

ficoltà dell'apprendimento in via normale della parola.

La responsabilità di accertare questo connotato va tutta lasciata alla competenza e alla coscienza delle singole commissioni mediche chiamate dalla legge a certificarlo, in ciò certamente coadiuvate dalla certificazione storica dei singoli casi.

Ancor più discrezionale e soggettivo (e possibile fonte di gravi disparità di trattamento) potrebbe risultare un criterio basato sul grado di sordità in *decibel*, e ciò non solo per la relativa indeterminatezza che ancor oggi queste misurazioni comportano, ma anche per la diversa incidenza che lo stesso grado di sordità può avere su soggetti diversi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, viene sostituito con l'espressione «sordo o sordo preverbale»; pertanto a tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi o sordi preverbali» i cittadini italiani affetti da «sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva».

